

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 01 AGOSTO 2022

OGGETTO: *Deliberazione di G.C. n. 294 del 27/07/2022 – ad oggetto: Lavori di somma urgenza per "eliminazione del pericolo e messa in sicurezza mediante demolizione, puntellatura e protezione delle parti da conservare dell'edificio, finalizzati all'esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Napoli Sez. Civile RG N. 9824/21". Autorizzazione al prelevamento dal Fondo di Riserva del Bilancio per la copertura delle somme dei lavori. Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento della spesa ai sensi degli artt. 191 e 194 della Dlgs n.267/2000 smi – Ricevuta in data 29/07/2022 con prot. N. PG/2022/582251*

L'anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di agosto, con modalità "a distanza", si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr. Costantino SESSA **Presidente**

dr. Domenica CAROZZA **Componente**

dr. Antonio DANIELE **Componente**

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- che con deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;*
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2022/2024;*
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;*

CONSIDERATO

- che con Ordinanza i RG N. 9824/01 rep. 12371/2021 il Tribunale di Napoli Sez. Civile, in accoglimento del ricorso presentato dalla ricorrente società "La Vigliena 2001" s.r.l., ha ordinato di eseguire opere al*



Collegio dei Revisori

fine di eliminare il pericolo incombente su una modesta quota di area scoperta, comune e indivisa tra la suddetta società "La Vigliena 2001" e la proprietà del Comune di Napoli, coincidente con il complesso immobiliare c.d. "Corradini";

- che il Giudice, accogliendo il ricorso promosso dalla società La Vigliena 2001 s.r.l. e in esito alla perizia a firma del C.T.U., ha ordinato al Comune di Napoli, quale Ente proprietario dell'Ex Complesso Corradini, una serie di opere - tra cui "la demolizione delle strutture visibilmente pericolanti e non recuperabili" - atte a scongiurare ulteriori e futuri crolli a danno della proprietà limitrofa della ricorrente;

- che l'immobile in argomento fa parte dell'ex "Stabilimento metallurgico Corradini" ed è soggetto alle tutele previste dal Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 27/02/1990, pertanto riveste carattere monumentale.

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'articolo 163 del Dlgs n. 5012016 e s.m.i., con Verbale di somma urgenza del 14 Marzo 2022 si è provveduto a disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui in argomento (esclusivamente ai rimedi provvisori di cui alla' Ordinanza N.9824/21;

- che i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta "Impresa Edile Stradale di Iengo Francesco s.r.l.", con sede in Via Grazia Deledda, 17 – 80021 Afragola (NA), codice fiscale e partita IVA 03929111213, a seguito modalità esplicitate nel deliberato e per le prestazioni specialistiche della definizione strutturale delle opere di messa in sicurezza e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato incaricato un tecnico di fiducia, iscritto all' Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli;

- che il personale del Servizio Tecnico Patrimonio ha elaborato la Perizia giustificativa dell'intervento di somma urgenza composta da Relazione Tecnica, Documentazione fotografica Computo metrico dei lavori e Stima dei compensi tecnici in data 14/04/2022;

- che l'impresa incaricata con Atto di sottomissione del 08 Luglio 2022 ha accettato l'esecuzione dei lavori di cui alla predetta perizia giustificativa, applicando un ribasso del 20 % sui costi unitari riportati nel Prezziario Regione Campania. Analogo ribasso del 20 %, con atto di sottomissione in pari data, è stato applicato dal tecnico incaricato;

- che dal computo metrico estimativo dei lavori risulta che l'importo dell'intervento relativamente alla quota lavori al lordo del ribasso pari al 20%, così come da verbale di somma urgenza, è pari a €279.396,76 incluso oneri della sicurezza non soggetti al ribasso ed esclusi oneri di smaltimento e somme a disposizione



Collegio dei Revisori
dell'Amministrazione .

- che dalla stima dei compensi tecnici delle prestazioni dei servizi ingegneria, risulta che tale importo al lordo del ribasso pari al 20%, così come da verbale di somma urgenza è pari ad **€10.947,31, escluso I.V.A.**, il tutto esplicitato nel quadro economico del deliberato.

LETTI

-il comma 3 dell'art. 191 del TUEL, il quale prevede che "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità".

-il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 smi, Codice dei contratti pubblici e in particolare l'articolo 148 comma 7 che prevede che l'esecuzione dei lavori su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di € 300.000,00 secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice dei Contratti Pubblici.

ESAMINATA

- la proposta di delibera di **G.C. n. 294 del 27/07/2022**, con cui si intende riconoscere il descritto d.f.b. per l'importo totale di **€ 366.724,27** comprensiva di IVA al 22% ai sensi del combinato disposto degli art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1, lettera e) del Tuel;

RILEVATO

- che il Servizio Tecnico Patrimonio non dispone di fondi assegnati per l'esecuzione dei lavori e servizi indicati e, pertanto, **ai fini della tutela della pubblica incolumità e per la tutela del bene vincolato** è necessario ricorrere all'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 4.2, punto 8.12 del Dlgs n.118/2011 smi, anche "per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente";

- che per la specificità dell'intervento previsto la prestazione avverrà interamente nell'anno 2022;

- che l'intero ammontare della spesa è sorretto da presupposti di utilità dell'Ente in quanto trattasi di intervento finalizzato all'eliminazione del pericolo immediato a tutela della pubblica incolumità e tutela di



Collegio dei Revisori

un bene vincolato la cui mancata esecuzione dei lavori comporterebbe danni certi all'Amministrazione Comunale derivanti dalla mancata esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Napoli RG N. 9824/01 rep. 12371/2021;

-che per l'esecuzione delle opere previste dalla perizia giustificativa risulta necessario ricorrere all'utilizzo del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 166, comma 2quater del Dlgs n.267/2000 smI;

-che a tal fine occorre incrementare lo stanziamento di apposito capitolo di Bilancio -annualità 2022- della somma complessiva di €366.724,27 comprensiva di IVA al 22% mediante prelevamento di pari importo dalla missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 (capitolo 42300, articolo 2) "Fondo di Riserva.

VISTO

-il parere di regolarità tecnica espresso del Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000;

-il parere di regolarità contabile in termini di "favorevole", espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

-le osservazioni del segretario Generale;

-il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RICHIAMATO

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;*
- b) copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali ed istituzioni;*
- c) ricapitalizzazioni di società costituite per l'esercizio di servizi locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art.191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, PRESO ATTO, LETTO,

ESAMINATO, RILEVATO, VISTO, RICHIAMATO,



Collegio dei Revisori

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

-in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 194 comma 1) del D.Lgs n.267/2000, che disciplina il trattamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera e);

ESPRIME

*- per quanto di competenza, il proprio parere in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla **Deliberazione di G.C. n. 294 del 27/07/2022** – ad oggetto: “Lavori di somma urgenza per “eliminazione del pericolo e messa in sicurezza mediante demolizione, puntellatura e protezione delle parti da conservare dell'edificio, finalizzati all'esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Napoli Sez. Civile RG N. 9824/21”. Autorizzazione al prelevamento dal Fondo di Riserva del Bilancio per la copertura delle somme dei lavori. Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento della spesa ai sensi degli artt. 191 e 194 della D.lgs. n.267/2000 smi”*

RAMMENTA

- che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

INVITA

*-gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell'art.23 della legge 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.
Napoli, 01 agosto 2022*

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dr. Costantino Sessa - Presidente

dr. Antonio Daniele - Componente

dr. Domenico Carozza - Componente

*Sottoscritta digitalmente**

* La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.